

Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

del 6 ottobre 1966

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 22^{bis} e 64^{bis} della Costituzione federale¹;

visto la convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954² per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (detta qui di seguito «convenzione»),

il regolamento d'esecuzione della medesima del 14 maggio 1954³ e il suo protocollo del 14 maggio 1954⁴;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1966⁵,

decreta:

Capo I. In genere

Art. 1

Definizione di
bene culturale

¹ La presente legge considera beni culturali, qualunque ne sia l'origine o il proprietario:

- a. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni presentanti, come tali, un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni dei beni qui definiti;
- b. gli edifici destinati principalmente ed effettivamente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
- c. i luoghi in cui s'accetri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».

RU 1968 981

1 RS 101

2 RS 0.520.3

3 RS 0.520.31

4 RS 0.520.32

5 FF 1966 I 133

² I beni culturali definiti nel capoverso 1 sono considerati beni d'importanza culturale giusta l'articolo 2 della legge federale del 23 marzo 1962⁶ sulla protezione civile.

Art. 2

Protezione dei
beni culturali

¹ Secondo la presente legge, la protezione dei beni culturali comporta la tutela e il rispetto dei medesimi in caso di conflitto armato.

² La tutela dei beni culturali comprende le misure civili organizzative o materiali, predisposte o improvvisate, intese a prevenire o attenuare gli effetti dannosi d'un conflitto armato.

³ Il rispetto dei beni culturali comprende:

- l'astensione da atti che possano esporli a distruzione o danneggiamento;
- l'astensione da atti che possano ostacolare l'attività del personale di protezione;
- l'interdizione, la prevenzione e l'impedimento di furti, saccheggi, appropriazioni illecite, nonché di ogni vandalismo;
- la rinuncia a requisire i mobili;
- la rinuncia a rappresaglie su beni culturali.

Art. 3

Conflitti armati e
violazione della
neutralità

Sono conflitti armati, giusta la presente legge, le guerre dichiarate, gli altri conflitti armati fra due o più Stati e i conflitti armati senza carattere internazionale; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

Art. 4

Competenza
dei Cantoni

¹ L'esecuzione della presente legge incombe, per norma, ai Cantoni. Questi designano per tale scopo un ufficio competente.

² I Cantoni, riservato il ricorso amministrativo al Consiglio federale, designano, sul proprio territorio, i beni culturali cui è applicabile la presente legge. Essi preparano e eseguono le misure di protezione e ne informano il Dipartimento federale dell'interno⁷.

³ La designazione dei beni culturali che non sono proprietà della Confederazione o del Cantone come anche la preparazione e l'esecuzione delle misure di protezione avvengono previa informazione dei proprietari e, con riserva dell'articolo 14, in collaborazione con essi.

⁶ RS 520.1

⁷ Ora: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 7 n. 8 lett. b dell'O del 9 mag. 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici – RS 172.010.15).

⁴ Per quanto concerne il rispetto dei beni culturali da parte dell'esercito resta riservata la legislazione militare.

Art. 5

Competenza
della Confede-
razione

¹ La Confederazione prepara ed eseguisce le misure di protezione per i beni culturali in sua proprietà o sua cura.

² La Confederazione può prescrivere misure obbligatorie per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione essa è interessata sia come Stato sia per l'esecuzione della convenzione.

³ La Confederazione sostiene i Cantoni nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti di loro competenza e promuove la collaborazione fra di essi; vigila affinché i Cantoni impartiscano un'istruzione tecnica unitaria al personale della protezione dei beni culturali.

Art. 6

Uso delle
proprietà e
responsabilità
per danni

Le disposizioni dei capi VII e VIII della legge federale del 23 marzo 1962⁸ sulla protezione civile, concernenti l'uso delle proprietà e la responsabilità per danni, sono applicabili per analogia. Queste disposizioni sono pure applicabili nel caso di uso della proprietà mobiliare di terzi e nel caso di danni causati a detta proprietà.

Capo II. Misure e mezzi

Art. 7

Definizione
delle misure

Le misure per la tutela dei beni culturali e quelle tecnico-amministrative per il rispetto di detti beni sono definite nell'ordinanza d'esecuzione.

Art. 8

Personale

¹ La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è affidata a persone qualificate poste sotto la protezione del diritto internazionale in virtù dell'articolo 15 della convenzione e dell'articolo 21 del suo regolamento d'esecuzione.

² Chi è tenuto al servizio nella protezione civile può essere obbligato a servire nella protezione dei beni culturali.

³ La legge federale del 23 marzo 1962⁹ sulla protezione civile e le sue disposizioni esecutive sono applicabili al personale di protezione dei beni culturali in quanto non siano contrarie alla presente legge. Sono segnatamente applicabili le disposizioni concernenti l'obbligo di ser-

⁸ RS 520.1

⁹ RS 520.1

vire nella protezione civile, l'istruzione, la mobilitazione in caso di conflitto armato e il soccorso urgente in caso di catastrofi, nonché le disposizioni penali.

Art. 9

Comitato nazionale

Il Consiglio federale nomina un «Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali», in quanto organo consultivo.

Capo III. Documenti e riproduzioni

Art. 10

Collezioni di documenti

I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire, per i beni culturali immobili particolarmente degni di protezione, collezioni di documenti di sicurezza recanti le indicazioni essenziali per il restauro, la ricostruzione o il tramandamento.

Art. 11

Riproduzioni

I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire riproduzioni fotografiche dei beni culturali mobili particolarmente degni di protezione, le riproduzioni vanno conservate al sicuro, in luoghi protetti, separate dagli originali.

Capo IV.

Misure edilizie per la protezione dei beni culturali

Art. 12

Beni culturali immobili

Se l'edilizia di protezione civile è integrata da misure tecniche speciali di protezione dei beni culturali (come rivestimenti per parti d'edifici specialmente degni di protezione, puntellature per diminuire il pericolo di crollo, modificazioni strutturali per prevenire gl'incendi e altre misure simili) queste cadono sotto la presente legge.

Art. 13

Beni culturali mobili

¹ La costruzione e l'installazione di rifugi destinati alla custodia dei beni culturali mobili sono sottoposte alla presente legge.

² I rifugi di cui alla presente legge equivalgono a quelli definiti nell'articolo 1 lettera b della convenzione.

Art. 14

Obbligo dei
proprietari e
possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili a prendere o a consentire misure edilizie di protezione.

Art. 15

Requisiti minimi

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi cui devono rispondere le misure edilizie per la protezione dei beni culturali.

Capo V. Scudo dei beni culturali**Art. 16**

Scudo dei beni
culturali

Il contrassegno della convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse d'azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

**Art. 17**

Contrassegno
di protezione

Lo scudo dei beni culturali impiegato come contrassegno di protezione serve ad indicare i beni culturali e le persone che hanno diritto al rispetto in virtù della convenzione.

Art. 18

Segnalazione
dei beni culturali

¹ Lo scudo dei beni culturali ripetuto tre volte (in formazione triangolare a vertice in basso) segnala i beni culturali conformemente all'articolo 17 numero 1 della convenzione.

² Altri beni culturali sono segnalati con scudo singolo.

Art. 19

Protezione del
contrassegno
e della denomi-
nazione

Lo scudo dei beni culturali quale contrassegno di protezione e la denominazione «scudo dei beni culturali» possono essere impiegati unicamente per la protezione dei beni culturali.

Art. 20

Procedura

¹ Il Consiglio federale accorda il permesso d'impiegare lo scudo dei beni culturali come contrassegno di protezione, dopo aver consultato i Dipartimenti federali dell'interno¹⁰ e militare.

² Le domande d'iscrizione dei beni culturali nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale» sono fatte dal Consiglio federale, dopo aver consultato i Dipartimenti federali dell'interno¹¹ e militare.

Art. 21

Sospensione dell'immunità

¹ L'immunità d'un bene culturale sotto protezione speciale (scudo ripetuto tre volte) può essere sospesa solo in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accettata soltanto dal comandante di una formazione d'importanza pari o superiore a quella d'una divisione.

² L'immunità d'un bene culturale non sottoposto alla protezione speciale (scudo singolo) può essere sospesa solo in casi eccezionali, se una necessità militare lo esiga in modo imperativo e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante militare locale competente.

Capo VI. Spese**Art. 22**

A carico della Confederazione

¹ La Confederazione assume le spese per le misure protettive dei beni culturali in sua proprietà o cura, per i corsi, le esercitazioni e i rapporti da essa organizzati e per le misure obbligatorie da essa prescritte in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 durante un conflitto armato.

² La Confederazione sopporta, inoltre, le spese complessive per la sua cooperazione quale potenza protettrice, per la partecipazione alla sorveglianza internazionale sui trasporti di beni culturali e per l'adempimento dei compiti di controllo internazionale conformemente alle disposizioni della convenzione; essa assume anche la remunerazione e le spese del commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici, giusta l'articolo 10 del regolamento d'esecuzione della convenzione.

¹⁰ Ora: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 7 n. 8 lett. b dell'O del 9 mag. 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici – RS 172.010.15).

¹¹ Ora: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 7 n. 8 lett. b dell'O del 9 mag. 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici – RS 172.010.15).

Art. 23Principi di
sussidiamento

¹ La Confederazione sussidia le misure di protezione conformemente all'articolo 24, nei limiti dei crediti stanziati e tenuto conto della capacità finanziaria dei Cantoni.¹² I sussidi sono concessi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito. Per l'assegnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.

² Chiunque domanda un sussidio federale, cantonale o comunale, deve consentire che si tenga conto, nello stabilirne l'ammontare, dei presumibili vantaggi che potessero derivargli dalle misure di protezione.

³ L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi per costruzioni che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.¹³

Art. 24¹⁴Aliquote
dei sussidi

¹ La Confederazione assegna sussidi del 35–45 per cento delle spese per i rifugi d'un volume utile di almeno 250 m³, costruiti dai Cantoni o dai Comuni.

² La Confederazione assegna sussidi del 20–30 per cento delle spese per i rifugi d'un volume utile inferiore ai 250 m³, costruiti dai Cantoni o dai Comuni, per i rifugi costruiti dai privati e per l'attuazione delle misure tecniche conformemente all'articolo 12.

³ La Confederazione può assegnare sussidi del 20–30 per cento delle spese per quelle misure, diverse dalle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

Art. 25Spese di manu-
tenzione e
d'aggiorna-
mento

La Confederazione non paga nessun sussidio per spese di manutenzione di qualsiasi natura né per quelle d'aggiornamento di documenti e riproduzioni.

¹² Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

¹³ Introdotto dal n. 11 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 133 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RS 611.02). Vedi anche la disp. trans. alla fine di detta L.

Capo VII. Disposizioni penali

Art. 26

Perturbamento dell'esecuzione delle misure di protezione

¹ Chiunque impedisce o perturba l'esecuzione delle misure di protezione ordinate dall'autorità competente per la protezione dei beni culturali, chiunque illecitamente rimuove o rende irriconoscibile uno scudo dei beni culturali apposto per segnalare beni culturali protetti, è punito con la detenzione o con la multa.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa.

Art. 27

Abuso del contrassegno di protezione

Chiunque intenzionalmente ed illecitamente usa lo scudo dei beni culturali, o la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto,

è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 28

Abuso del contrassegno per scopi commerciali

¹ Chiunque intenzionalmente ed illecitamente appone lo scudo dei beni culturali, la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, su insegne e carte commerciali, merci o rispettivi imballaggi oppure vende, o mette altrimenti in circolazione merce così contrassegnata, è punito con l'arresto o con la multa.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 1000 franchi.

Art. 29

Responsabilità delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali

Se l'infrazione è commessa nell'azienda d'una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 30

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio per reati punibili giusta la presente legge incombono ai Cantoni.

Art. 31Codice penale
e Codice penale
militareSono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero¹⁵ e del Codice penale militare¹⁶.**Capo VIII. Disposizioni finali****Art. 32**

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e procedura.

Art. 33

Coordinazione

Il Consiglio federale disciplina la coordinazione fra la protezione dei beni culturali, la protezione civile e l'esercito.

Art. 34Dipartimento
federale
dell'interno¹⁷Il Dipartimento federale dell'interno¹⁸ è incaricato della preparazione ed esecuzione delle misure di protezione dei beni culturali che competono alla Confederazione.**Art. 35**Modificazione
della legge sulla
protezione civileL'articolo 87 della legge federale del 23 marzo 1962¹⁹ sulla protezione civile è modificato come segue:...²⁰**Art. 36**Entrata
in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1968²¹

15 RS 311.0

16 RS 321.0

17 Ora: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 7 n. 8 lett. b dell'O del 9 mag. 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici – RS 172.010.15).

18 Ora: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 7 n. 8 lett. b dell'O del 9 mag. 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici – RS 172.010.15).

19 RS 520.1

20 Testo inserito nella L menzionata.

21 DCF del 21 ago. 1968 (RU 1968 990)

